



P.G. 95828/2022
Comune di MANTOVA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA, CONTROLLO ACCESSI E ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MANTOVA – CIG 94519847F1

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di portierato, custodia, controllo accessi, accoglienza presso la sede istituzionale del Comune di Mantova e lo svolgimento, in sostituzione del personale addetto, delle attività di centralino.

Il servizio di portierato dovrà essere svolto garantendo la presenza di un addetto dalle ore 7:15 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:15 alle ore 13:00 il sabato, per un monte ore annuo presunto pari a complessive 3.500 ore.

In considerazione della tipologia del servizio, strettamente correlato alle necessità dell'Ente, verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria la necessaria flessibilità con riferimento a turni e orari del personale.

ART. 2 DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- ✓ Apertura e chiusura della sede istituzionale (apertura alle ore 7:15 dal lunedì al sabato e chiusura alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì e alle ore 13:00 il sabato), salvo disposizioni diverse impartite dal comune per esigenze legate allo svolgimento delle attività istituzionali, per cui l'orario potrà essere anche ampliato o ridotto;
- ✓ presidio della portineria (accoglienza del pubblico, identificazione e smistamento degli ospiti nei vari uffici di competenza evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati, fornitura delle indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno degli edifici, tempestivo avviso degli interlocutori interni). L'identificazione avverrà attraverso compilazione di apposito registro e rilascio di eventuale tesserino, nel rispetto delle regole e dei principi previsti dalla normativa sulla "privacy", con particolare riguardo alla corretta conservazione "temporanea" dei documenti personali dei visitatori;
- ✓ eventuale attuazione delle misure anti covid previste da specifiche disposizioni normative;
- ✓ segnalazione immediata dell'eventuale presenza di persone non autorizzate all'interno degli edifici;
- ✓ assistenza del pubblico con particolare riguardo alle persone disabili;
- ✓ gestione, tramite registro fornito dall'ente dei movimenti delle autovetture aziendali con verifica della corretta compilazione del libretto di marcia e con segnalazione di eventuali danni e gestione del registro delle biciclette;
- ✓ gestione, tramite applicativo fornito dall'ente della segnalazione di eventuali guasti, situazioni di emergenza, di pericolo e danni e eventuale segnalazione diretta ai referenti dei servizi manutentivi;
- ✓ all'occorrenza smistamento agli uffici della corrispondenza e dei quotidiani;
- ✓ attività di centralino, ricevendo e smistando le telefonate in arrivo, nei casi di assenza e/o impossibilità del personale addetto e in ogni caso nella fascia oraria di mancata attivazione del centralino, dalle ore 7:15 alle ore 8:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:15 alle ore 13:00 il sabato;
- ✓ provvedere all'occorrenza alla preparazione delle sale per riunioni, conferenze e meeting (accensione e spegnimento illuminazione, condizionamento, microfoni, videoproiettori, ecc.);
- ✓ provvedere al termine del servizio alla ricognizione ed eventuale spegnimento delle luci, impianto fonico e impianto di climatizzazione, in sala consiliare, sala Giunta e sala Bonaffini;
- ✓ svolgere, se richiesto, attività di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale ed in occasione di incontri, convegni conferenze, ecc. anche in orario serale, previo preavviso da parte del Comune, secondo la tariffa indicata, in sede di offerta, per il servizio notturno.

Il Comune può richiedere la modifica della configurazione dell'orario di svolgimento dei servizi, chiedendo al personale addetto di anticipare o protrarre la propria presenza in servizio.

Altresì potrà essere richiesto, saltuariamente e con un congruo preavviso, di aumentare di una o più unità il numero degli addetti presenti nel turno.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio. L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese a:

- impiegare le strutture e il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;



- predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire al Comune di monitorare la conformità del servizio prestato alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare immediatamente al Comune le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed eventualmente i nuovi responsabili;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore, dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prima dell'inizio del servizio e nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a produrre per iscritto al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, tali informazioni devono essere fornite nei casi di nuovi assunti o di sostituzione del personale impiegato nel servizio, entro cinque giorni dalla sostituzione medesima. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza costante del numero di unità richieste, procedendo all'immediata e tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, garantendo la continuità del servizio.

Tutti gli operatori adibiti al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere riconoscibili attraverso un tesserino riportante foto e nominativo e dovranno portare una divisa fornita dall'Appaltatore.

Il personale destinato al servizio dovrà essere fisso e non potrà essere soggetto a rotazioni o sostituzioni senza giustificato motivo.

Il personale è tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza ed irreprensibilità, Il Comune, qualora ravvisasse comportamenti non idonei al servizio richiesto avrà il diritto a richiederne l'allontanamento dal luogo di lavoro e la sostituzione.

L'appaltatore deve tempestivamente comunicare al Comune il nominativo del proprio referente che dovrà rendersi reperibile dalle ore 7:00 alle ore 20:00 compreso il sabato e i giorni prefestivi e che si rappresenterà con il Comune per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, con particolare riguardo al coordinamento del personale impiegato nei servizi oggetto dell'affidamento.

L'Appaltatore è tenuto a garantire in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio e non potrà sospendere o interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo cause di forza maggiore che ne rendano impossibile il regolare espletamento; anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Appaltatore dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il numero di operatori necessario.

ART. 3 DURATA E VALORE DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la durata di due anni con decorrenza dal 03.01.2023

Dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dai documenti contrattuali.

Alla scadenza del termine la Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di procedere con proroga tecnica per ulteriori 3 (tre) mesi, nelle more di nuova procedura di affidamento.

Il costo orario presunto onnicomprensivo del servizio, pari ad € 19,50 IVA esclusa, sul quale gli operatori economici verranno chiamati a presentare offerta, è stato calcolato in base alla tariffa media oraria, prevista per il CCNL del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi (CCNL 2022-2025 Codice K574), come aggiornata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25/2022 ed incrementata per assicurare le spese generali e l'utile d'impresa.

Il valore presunto annuale dell'appalto, affidato a misura, pari a circa € 68.250,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza, prende come riferimento il quantitativo di circa n. 3500 ore per ciascun anno, stimato sulla scorta dei dati storici disponibili.

Per il presente servizio è stato redatto il DUVRI in quanto vi è rischio di interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, per l'intera durata, è stato stimato pari ad € **1000,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge escluse, e **non è soggetto a ribasso**.

L'Appaltatore si farà carico di adempiere a quanto indicato nel DUVRI.

Il valore presunto complessivo dell'appalto è pari ad Euro 154.562,50, inclusi oneri per la sicurezza (DUVRI) e comprensivo di Euro 17.062,50 corrispondenti all'eventuale opzione di proroga tecnica di ulteriori tre mesi al termine del biennio, IVA esclusa.

Il presente appalto è a misura, ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle ore effettive di servizio eseguito il costo orario onnicomprensivo derivante dall'offerta presentata.

Il servizio in oggetto potrà subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, senza che ciò possa dar modo a pretese o indennizzi.



Il Comune si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 di richiedere all'appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni offerte in sede di gara e previste dai documenti di gara.

Art. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Il compenso orario onnicomprensivo per il servizio affidato è quello fissato in sede di aggiudicazione. Il compenso si riferisce a tutte le prestazioni del servizio previste dal presente capitolato e/o dagli atti di gara e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il compenso alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto mensilmente in via posticipata, su presentazione di regolari fatture elettroniche. Il servizio verrà fatturato producendo, entro il 15 del mese successivo, la fattura relativa alle ore di servizio effettivamente prestate, da ciascuna addetto, nel mese precedente, applicando la tariffa oraria offerta in sede di gara.

Il pagamento del servizio sarà disposto dal Comune mediante mandato, previa presentazione di regolare fattura elettronica (Codice univoco: 9CX8JY) intestata a Comune di Mantova- Settore Affari Generali e Istituzionali C.F./P.IVA 00189800204 - casella di riferimento: affari.general@pec.comune.mantova.it

Le fatture dovranno riportare in modo completo i seguenti dati:

- Protocollo pratica: 95828/2022
- Impegno di spesa;
- **CIG 94519847F1**
- dettaglio voce dei pagamenti;
- n. determinazione dirigenziale di aggiudicazione
- n. ore di servizio reso;
- oneri ed accessori (da specificare tipologia);
- prezzo unitario al netto di IVA;
- importo imponibile
- totale fattura

ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti e art. 29 del D.L. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, si applica la revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati (cd. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio. Per variazione annua si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso tra questi il mese di avvio del servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dalla ditta appaltatrice mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Successivamente il RUP e il DEC condurranno specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e la legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine di tale istruttoria, qualora il RUP accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta, autorizzerà la revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice dei contratti si specifica che la revisione dei prezzi non sarà ammessa in relazione ai costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro applicato, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.



A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il Comune di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi territoriali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Si precisa che l'Appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione Appaltante, entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto, copia dei contratti di assunzione del personale addetto allo svolgimento del servizio, con l'indicazione del CCNL applicabile, il quale dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. In caso di mancato adempimento di quanto richiesto il Comune di Mantova si riserva di risolvere il contratto di affidamento in oggetto.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'Appaltatore e del personale comunque occupato nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente stesso.

IL Comune resta estraneo a qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'appaltatore e il personale assegnato al presente servizio, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE

Il servizio in oggetto è garantito dall'Appaltatore uscente con 2 unità di personale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015 e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019.

Le Linee Guida sopra richiamate prevedono che "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di riassorbimento del personale utilizzato dall'affidatario uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario".



Pertanto l'assorbimento del personale uscente, seppur prioritario, non è vincolante e/o obbligatorio, nel rispetto della libertà imprenditoriale del concorrente.

ART. 9 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale dell'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., in particolare gli obblighi in materia di conflitto di interesse. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori. Quando il Comune rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, informerà l'Appaltatore con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Comune potrà richiedere, con nota motivata, che i responsabili di tali comportamenti vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto.

Daranno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone o alle cose.

L'Appaltatore dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal Comune ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- comunicare immediatamente al personale indicato dal Comune qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Comune, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

La Ditta aggiudicataria è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito al servizio. Sarà quindi cura della ditta dare disposizioni affinché il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti e l'uso corretto dei materiali.

ART. 10 RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'appaltatore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente.

In particolare, l'appaltatore si impegna, pena la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, a non divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi all'attività svolta dal Committente dei quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lett.d) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte dei suddetti obblighi il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

E' ammessa la cessione totale o parziale dei crediti nel rispetto dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6 del presente Capitolato

ART.12 INADEMPIENZE E PENALITA'

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato, nel contratto, nei documenti di gara, nell'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore, il Comune di Mantova provvederà ad applicare specifiche penali, con le modalità di seguito indicate:



- nell'ipotesi di mancato impiego o assenza degli operatori previsti dal capitolato o richiesti dall'Amministrazione, penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- nell'ipotesi di mancata sostituzione del personale, su motivata richiesta dell'Amministrazione, a seguito di segnalazioni, lamentele, inefficienza, con personale in possesso di pari qualifica, penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- in tutti i casi in cui non venga garantita la correttezza e la continuità del servizio e per ogni altro inadempimento o irregolarità rilevati nell'esecuzione del servizio, penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
- mancato adempimento sia delle prestazioni previste dal presente capitolato che delle prestazioni proposte dall'appaltatore con l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara: penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'appaltatore in sede di gara o rispetto ai termini fissati dall'Ente con specifica richiesta o comunicazione.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato, dell'offerta tecnica ed economica.

L'importo della penale non può in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale

Gli importi delle penali potranno essere recuperati mediante detrazione dalle somme fatturate o mediante utilizzo della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'ammontare dell'importo detratto.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, di far eseguire il servizio ad altra ditta a spese dell'appaltatore e non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

ART.13 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva deve essere costituita sotto forma di fideiussione, con le modalità di cui all'art.93, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Ai sensi dell'art. 103, c.2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto.

Il committente può richiedere che l'appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Ai fini della riduzione dell'importo della garanzia definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in tutti i casi di gravi e reiterate



inadempienze da parte dell'appaltatore rispetto agli impegni assunti con escussione della garanzia e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456, previa dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- inadempienze ritenute gravi dal Committente, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente dal Committente medesimo;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- negli altri casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.108, c.3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nelle ipotesi di grave inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni contrattuali previste dal presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la parte dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Committente si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 13, , nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Al ricorrere dei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione dello stesso. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario appaltatore.

ART.15 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART.16 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia.

ART.17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:



- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito tramite la funzionalità della piattaforma del mercato elettronico di SINTEL;

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Titolare del trattamento è il Comune di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Roma n. 39

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente del Settore Affari generali ed Istituzionali domiciliato per la carica in via Roma 39, e-mail annamaria.sposito@comune.mantova.it.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Mantova la società ICAR s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia, via E. Tedeschi n. 12/F, nella persona dell'Avv. Guido Paratico, Telefono: 0376803074, pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it

ART.18 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Mantova.

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Sposito
f.to digitalmente